

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1176 del 12/03/2019
Oggetto	FC12T0004. RINNOVO DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI UN'AREA DEMANIALE POSTA IN SPONDA SX DEL FIUME SAVIO IN LOCALITÀ MULINO VECCHIO NEL COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA (FC). CONCESSIONARIO: CAMILLINI CARLO LUIGI. USO: ATTRAVERSAMENTO, SCARICO DI ACQUE E AREA SOSTA
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1183 del 08/03/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno dodici MARZO 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena

Unità Gestione Demanio Idrico

OGGETTO: RINNOVO DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI UN'AREA DEMANIALE POSTA IN SPONDA SX DEL FIUME SAVIO IN LOCALITÀ MULINO VECCHIO NEL COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA (FC)
CONCESSIONARIO: CAMILLINI CARLO LUIGI
USO: ATTRAVERSAMENTO, SCARICO DI ACQUE E AREA SOSTA
PRATICA: FC12T0004

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto "Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a eseguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 di conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza 01/01/2019;

VISTE in particolare le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la deliberazione del Consiglio Provinciale di Forlì Cesena prot. n. 68886/146 del 14/9/2006 di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 913 del 29 giugno 2009 "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 173 del 17 febbraio 2014 "Revisione canoni aree del Demanio Idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";
- le deliberazioni della Giunta Regionale relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, e 29 ottobre 2015 n.1622;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale del Servizio Tecnico di Bacino Romagna della Regione Emilia – Romagna n. 9087 del 09/07/2012 con cui è stata concessa, con scadenza il 08/07/2018, al Sig. Camillini Carlo Luigi (C.F. CML CLL 44A 10A 561I), residente nel Comune di Bagno di Romagna (FC), l'occupazione di un'area del demanio idrico posta in sponda sinistra del Fiume Savio di complessivi mq. 2085 destinati a:

- uso piazzale e sosta automezzi per mq 903; area verde allagabile per mq 58;
- scarpata fluviale per mq 1124, sita in località Mulino Vecchio, distinta catastalmente in Comune di Bagno di Romagna al foglio n.60 antistante i mappali n. 183-209-90;
- uno scarico di acque provenienti dalla vasca di prima pioggia, previo trattamento depurante, e dal volume di laminazione previsto ai sensi delle norme per l'invarianza idraulica, con tubazione del diametro di mm.300 in sponda sinistra antistante il mappale n.183 del foglio catastale n.60;
- attraversamento in sub-alveo dell'area demaniale del Fiume Savio di 77,33 metri con n. 2 tubazioni diametro 60 mm. per condotte di acqua e gas contenuti all'interno di un bauletto in cls. di dimensioni 1300x400 mm con il lato superiore posto a -2.00 metri dal fondo alveo, antistante il mappale n.119 del foglio catastale n.60;

VISTA:

- l'istanza, completa degli allegati tecnici, registrata al protocollo con PGFC/2018/7865 in data 16/05/2018, con la quale il Sig. Camillini Carlo Luigi (C.F. CML CLL 44A 10A 561I) residente nel Comune di Bagno di Romagna (FC) ha chiesto il rinnovo della predetta concessione;
- le integrazioni inviate a seguito di richiesta dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile e assunte al protocollo Arpae con nota PGFC/2018/19338 del 14/11/2018;

DATO ATTO

1. che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 263 del 08/08/2018 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
2. che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione dirigenziale n. 4752 del 21/12/2018, trasmessa e registrata al protocollo Arpae PG/2019/3008, ha rilasciato il nulla osta idraulico di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni recepite all'art. 6 del Disciplinare, parte integrante del presente atto;
3. che con nota registrata al protocollo Arpae PG/2019/27664 del 20/02/2019 il disciplinare è stato sottoscritto per accettazione delle prescrizioni in esso contenute;
4. che l'occupazione di area demaniale non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e non rientra nel campo di applicazione del DPR 20 ottobre 1998 n. 447, art. 1, comma 1 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

5. ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00 sul CCP 16436479 intestato alla Regione Emilia-Romagna, eseguito in data 09/07/2018, quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
6. ha versato il deposito cauzionale pari ad € 894,66 in data 28/06/2012 sul CCP 00367409 intestato al Presidente della Regione Emilia – Romagna, che è stato integrato in data 04/03/2019 con € 20,70 ai sensi dell'Art. 20 della L.R. 7/2004 e successive modifiche (importo pari ad una annualità di canone se superiore al minimo) tramite bonifico bancario (CRO 1101190600262987);
7. ha versato il canone fino all'anno 2019 compreso;

RITENUTO:

- di poter accogliere la richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante del presente atto a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;
- di poter quindi rilasciare la concessione richiesta per una durata non superiore ad anni 6 ovvero fino al 31/12/2023 ai sensi degli artt. 17 e 18 della L.R. n.7 del 14 aprile 2004;

DATO ATTO che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

SU PROPOSTA del provvedimento, acquisita in atti, resa dalla Responsabile del procedimento Dott.ssa Anna Maria Casadei dell'Unità Gestione Demanio Idrico di Forlì-Cesena, appartenente al Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Forlì-Cesena, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di concedere al Sig. Camillini Carlo Luigi (C.F. CML CLL 44A 10A 561I), residente nel Comune di Bagno di Romagna (FC), il **rinnovo senza modifiche** della concessione rilasciata dal Servizio Tecnico di Bacino Romagna con determinazione n. 9087 del 09/07/2012 con cui è stata concessa l'occupazione di un'area del demanio idrico posta in sponda sinistra del Fiume Savio di complessivi mq. 2085 destinati a:
 - uso piazzale e sosta automezzi per mq 903; area verde allagabile per mq 58;

- scarpata fluviale per mq 1124, sita in località Mulino Vecchio, distinta catastalmente in Comune di Bagno di Romagna al foglio n.60 antistante i mappali n. 183-209-90;
- uno scarico di acque provenienti dalla vasca di prima pioggia, previo trattamento depurante, e dal volume di laminazione previsto ai sensi delle norme per l'invarianza idraulica, con tubazione del diametro di mm.300 in sponda sinistra antistante il mappale n.183 del foglio catastale n.60;
- attraversamento in sub-alveo dell'area demaniale del Fiume Savio di 77,33 metri con n. 2 tubazioni diametro 60 mm. per condotte di acqua e gas contenuti all'interno di un bauletto in cls. Di dimensioni 1300x400 mm con il lato superiore posto a -2.00 metri dal fondo alveo, antistante il mappale n.119 del foglio catastale n.60;

per l'occupazione sopra descritta è prevista la realizzazione di opere e interventi non ancora realizzati, da eseguire in parte anche su terreni di proprietà privata, come di seguito elencati:

- movimentazione di terreno: scavi e riporti
- realizzazione di difese spondali in massi ciclopici
- realizzazione piste di transito carrabili e aree di sosta automezzi
- sistemazioni a verde con piantumazione di alberi e arbusti

Delle suddette opere, ad oggi, è stata realizzata solo una porzione di rilevato in terra da destinare a piazzale in conformità all'elaborato grafico ARD-02a parte integrante dell'atto originario di concessione D.D. n. 9087 del 09/07/2012;

2. **di rilasciare la concessione richiesta per una durata non superiore ad anni 6 ovvero fino al 31/12/2023;**
3. di stabilire che l'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi posti dal presente atto è pari € 915,36 ai sensi dell'Art. 20 della L.R. 7/2004 e s.m.i. Il deposito verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
4. di stabilire che il canone annuo solare è pari a € 915,36 e che deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento sul CCP 001018766707 CC - codice IBAN IT 25 R 07601 02400 001018766707 intestato REGIONE EMILIA ROMAGNA SOMME DOVUTE UTILIZZO BENI DEMANIO IDR. STB453;
5. di stabilire che in caso di mancato pagamento saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n. 24;
6. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. n.7/2004 e rideterminato annualmente ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 e s.m.i. o in base ad altre disposizioni di legge;
7. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto;
8. di recepire nel citato Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nel Nulla Osta Idraulico di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015 n. 13 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione dirigenziale n. 4752 del 21/12/2018 che si consegna in copia semplice al concessionario;
9. **di stabilire in 24 mesi, a decorrere dalla data della determina di concessione, l'arco temporale per l'esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione delle opere;**
10. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
11. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare è conservato presso l'archivio informatico Arpae e sarà consegnata al concessionario una copia che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

DI STABILIRE CHE:

12. le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
 - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;

- per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
 - per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
13. la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, emessa da Arpae (C.F. 04290860370), non è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'Art. 5 del DPR 26/04/86 n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
 14. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
 15. il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica ovvero dinanzi all'Autorità giurisdizionale ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
**Dr. Carla Nizzoli*

**documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione pratica F12T0004 a favore del Sig. Camillini Carlo Luigi (C.F. CML CLL 44A 10A 561I) residente nel Comune di Bagno di Romagna (FC).

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto il **rinnovo** della concessione rilasciata dal Servizio Tecnico di Bacino Romagna con determinazione n. 9087 del 09/07/2012 per l'occupazione di un'area del demanio idrico posta su sponda sinistra del Fiume Savio di complessivi mq. 2085 destinati a:

- uso piazzale e sosta automezzi per mq 903; area verde allagabile per mq 58;
- scarpata fluviale per mq 1124, sita in località Mulino Vecchio, distinta catastalmente in Comune di Bagno di Romagna al foglio n.60 antistante i mappali n. 183-209-90;
- uno scarico di acque provenienti dalla vasca di prima pioggia, previo trattamento depurante, e dal volume di laminazione previsto ai sensi delle norme per l'invarianza idraulica, con tubazione del diametro di mm.300 in sponda sinistra antistante il mappale n.183 del foglio catastale n.60;
- attraversamento in sub-alveo dell'area demaniale del Fiume Savio di 77,33 metri con n. 2 tubazioni diametro 60 mm. per condotte di acqua e gas contenuti all'interno di un bauletto in cls. Di dimensioni 1300x400 mm con il lato superiore posto a -2.00 metri dal fondo alveo, antistante il mappale n.119 del foglio catastale n.60.

Per l'occupazione sopra descritta è prevista la realizzazione di opere e interventi, da eseguire in parte anche su terreni di proprietà privata, come di seguito elencati:

- movimentazione di terreno: scavi e riporti
- realizzazione di difese spondali in massi ciclopici
- realizzazione piste di transito carrabili e aree di sosta automezzi
- sistemazioni a verde con piantumazione di alberi e arbusti

Delle suddette opere, ad oggi, è stata realizzata solo una porzione di rilevato in terra da destinare a piazzale in conformità all'elaborato grafico ARD-02a parte integrante dell'atto originario di concessione D.D. n. 9087 del 09/07/2012.

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia consecutiva a decorrere dalla data di scadenza della concessione n. 9087/2012 e avrà durata sino al 31/12/2023.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Il concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone di € 915,36 per ogni anno solare di durata della concessione, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n.24.

2. L'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato annualmente, in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
3. L'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi del concessionario è pari ad €. 915,36.
4. L'importo del deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria, a garanzia degli obblighi del concessionario, dovrà essere integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.
5. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del concessionario.

Articolo 4

PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE

1. Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione di Arpa, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna.
2. All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza.
3. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.
4. Sono a carico del concessionario sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dalla Agenzia e secondo le indicazioni che verranno impartite.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte da questa Agenzia concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
2. Il concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a terzi nell'esercizio della concessione, derivanti da carente controllo. La responsabilità del concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.
3. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

4. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.
5. Arpae non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area demaniale sono totalmente a carico del concessionario, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
6. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere.
7. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.
8. Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto;
9. **L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.**

Articolo 6

PRESCRIZIONI NULLA OSTA IDRAULICO

Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui al nulla osta idraulico N. 4752 del 21/12/2018, rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13:

“ - omissis -Per quanto riportato in premessa e qui integralmente richiamato:

- di rilasciare il nulla osta per i soli fini idraulici, fatti salvi i diritti di terzi, alla richiesta di parere formulata da ARPAE-SAC di Forlì-Cesena, relativamente al procedimento di rinnovo della concessione per l'uso di area demaniale in sponda sinistra del fiume Savio mediante:

- uso piazzale e sosta automezzi per mq 903; area verde allagabile per mq 58; scarpata fluviale per mq 1124. L'occupazione è sita in località Mulino Vecchio, distinta catastalmente in Comune di Bagno di Romagna al foglio n.60 antistante i mappali n. 183-209-90;
- uno scarico di acque provenienti dalla vasca di prima pioggia e dal volume di laminazione costituito da condotta del diametro di mm 300 in sponda sinistra antistante il mappale n.183 del foglio catastale n.60;
- attraversamento in sub-alveo del Fiume Savio di lunghezza 77,33 metri mediante n. 2 tubi di diametro 60 mm per condotte di acqua e gas contenuti all'interno di un bauletto in cls. Di dimensioni 1300x400 mm con il lato superiore posto a quota -2.00 metri dal fondo alveo, antistante il mappale n.119 del foglio catastale n.60 così come rappresentato negli elaborati allegati alla richiesta di nulla osta idraulico “ARD-02a_STB Progetto” e “SC-01_STB Scarichi” a firma del tecnico Ing. Patrizio Bernabini di San Piero in Bagno (FC) che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

- di rilasciare, ai soli fini idraulici e fatti salvi i diritti di terzi e/o eventuali autorizzazioni in materia ambientale o edilizia da richiedere agli enti competenti, al Sig. Camillini Carlo C.F. CMLCL44A10A565I **l'Autorizzazione Idraulica all'esecuzione delle seguenti opere:**

- Movimentazione di terreno: scavi e riporti
- Realizzazione di difese spondali in massi ciclopici

- Realizzazione piste di transito carrabili e aree di sosta automezzi
- Sistemazioni a verde con piantumazione di alberi e arbusti
- di condizionare il presente nulla osta idraulico alle seguenti prescrizioni:

1. **la durata del presente nulla-osta idraulico** è stabilita in **24 mesi** a decorrere dalla data della determina di concessione per l'esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione delle opere, e pari alla durata prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE per l'occupazione e l'utilizzo dei terreni demaniali;
2. ogni modifica e intervento alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna;
3. le opere saranno eseguite in conformità agli elaborati tecnici di progetto "ARD-02a_STB Progetto" e "SC-01_STB Scarichi" a firma del Ing. Patrizio Bernabini di San Piero in Bagno (FC) che costituiscono parte integrante del presente Nulla Osta;
4. le tubazioni saranno dimensionate, messe in opera e protette con ogni cautela e dispositivo idoneo a prevenire perdite dai condotti che possano causare erosioni e cedimenti delle sponde e dell'alveo del corso d'acqua;
5. nella fascia dell'alveo attivo la quota delle condotte dovrà rimanere costante e le stesse dovranno risultare posate in orizzontale rispetto al fondo alveo; nella fascia della piena duecentennale la quota di posa e la copertura delle condotte dovrà rispettare quella già prevista per l'attraversamento dell'alveo ovvero - 2,00 rispetto alla quota campagna;
6. le condotte interrate saranno segnalate con tabelle recanti le indicazioni utili sul manufatto (tipo, percorso e profondità, ecc.) posizionate in superficie in accordo col personale del Servizio Area Romagna – sede di Cesena, in modo da non recare disturbo alla manutenzione del corso d'acqua
7. spetta al concessionario valutare la necessità di dotare lo scarico di valvola di non ritorno (clapet);
8. in corrispondenza dei punti di scarico a fiume, al fine di evitare possibili erosioni, la scarpata e la golena fluviale dovranno essere adeguatamente protette mediante rivestimento in pietrame, di adeguata consistenza e pezzatura;
9. l'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Area Romagna sede di Cesena seguirà le fasi esecutive dei lavori impartendo eventualmente le modifiche non sostanziali e le migliorie di cui si dovesse ravvisare la necessità;
10. questo Servizio si riserva, in ogni caso, la facoltà di prescrivere gli interventi di cui dovesse sorgere la necessità per effetto delle opere realizzate, comprese eventuali difese idrauliche anche in zone limitrofe del corso d'acqua soggette all'influenza dei manufatti autorizzati;
11. il concessionario dovrà comunicare per iscritto all'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Area Romagna sede di Cesena il programma temporale di svolgimento delle fasi dei lavori di realizzazione dei manufatti, con indicazione della data di previsto inizio, comunicando tempestivamente gli aggiornamenti che si rendessero necessari in corso di esecuzione, nonché la data di effettiva ultimazione. **Entro 180 giorni dall'ultimazione dovrà produrre una dichiarazione di regolare esecuzione e idoneità tecnica delle opere, ovvero un certificato di collaudo, a firma propria e di un tecnico abilitato, attestante la conformità delle opere al progetto depositato, nonché alla normativa tecnica vigente o, in mancanza di questa, alle buone regole dell'arte;**
12. il concessionario prima dell'inizio dei lavori dovrà comunicare inoltre al Servizio Area Romagna – sede di Cesena **il nominativo del tecnico incaricato della direzione lavori compresi i relativi recapiti (n. telefono, n. cellulare, e-mail)**. Le suddette comunicazioni potranno essere inviate a mezzo posta elettronica ai seguenti indirizzi: stpc.romagna@postacert.regione.emilia-romagna.it, morena.battistini@regione.emilia-romagna.it;
13. la manutenzione e la pulizia dell'area oggetto di concessione sono a carico del concessionario. Gli sterpi, gli arbusti, i canneti, le piante arboree ed altra vegetazione spontanea che nascesse nelle pertinenze idrauliche, dovranno essere estirpati dal concessionario;
14. è vietato abbandonare nel corso d'acqua rifiuti di qualsiasi genere o altri materiali di risulta delle lavorazioni. A lavori ultimati, nessun ostacolo al deflusso delle acque dovrà essere presente nell'alveo fluviale;

15. qualsiasi materia od oggetti, diversi dalla sabbia e dalla ghiaia che sono e restano proprietà demaniale, presenti nel demanio in quanto trasportati dalla corrente d'acqua o per il cantiere, quali rispettivamente rami, tronchi e/o materiali utilizzati nelle manutenzioni effettuate, dovranno essere rimossi dalle aree di proprietà demaniale e trattati secondo la normativa vigente;
16. la durata dei lavori in alveo del fiume Savio dovrà essere limitata al tempo strettamente necessario alla loro esecuzione e dovranno essere adottate le misure e le cautele atte a minimizzare i disturbi derivanti dalle attività di cantiere agli habitat, alla fauna, e alle specie vegetali presenti nella zona;
17. in particolare, ai sensi della L.R. 07 novembre 2012, n. 11, dovrà essere acquisito il parere dall'ente territorialmente competente alla tutela della fauna ittica, in considerazione del fatto che l'intervento prevede opere che attraversano completamente il corso d'acqua;
18. nell'area soggetta alla concessione e nell'area demaniale circostante il Concessionario è tenuto a eseguire, i necessari interventi conservativi e in particolare il controllo e la manutenzione, sia periodicamente sia al verificarsi delle piene e di ogni altro evento significativo, di tutte le opere interferenti con il regime idraulico del corso d'acqua (manufatti di scarico, opere di difesa idraulica, condotte in subalveo) che sono oggetto della concessione;
19. i tagli manutentori di vegetazione nell'ambito fluviale, saranno effettuati preferibilmente nel periodo tardo autunnale ed invernale, escludendo tassativamente il periodo da marzo a giugno in cui è massimo il danno all'avifauna nidificante. L'eventuale taglio di vegetazione, di cui il Concessionario abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, dovrà essere smaltito, quando del caso, secondo la normativa vigente. L'esecuzione dei lavori dovrà essere preventivamente comunicata al Servizio per eventuali autorizzazioni o prescrizioni;
20. la manutenzione e la pulizia dell'area oggetto di istanza sono a carico del richiedente. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'ARPAE e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Romagna i soli lavori di taglio degli sterpi, spini, arbusti, canneti ed altra vegetazione spontanea che nascesse nelle pertinenze idrauliche e smaltiti secondo la normativa vigente;
21. il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza;
22. l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, e cedimenti spondali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area concessa sono a totale carico del Richiedente, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica;
23. nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal Richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale oggetto di concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ASTePC);
24. è compito del richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi;
25. l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;
26. l'inosservanza delle prescrizioni sopra riportate, nonché l'inadempienza colposa, grave e reiterata, comporta la decadenza del nulla-osta;
27. in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE) che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa

d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente.

28. la violazione delle disposizioni e delle condizioni stabilite nel presente provvedimento sarà sanzionata come previsto dalle norme vigenti ed eventualmente con la revoca del presente nullaosta.– omissis –”.

Articolo 7

RINNOVO E/O SUBENTRO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.
2. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Articolo 8

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 9

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la subconcessione in tutto o in parte a terzi.

Articolo 10

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 11

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

Questa Agenzia ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sospendere o di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dalla Agenzia concedente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.